



**Ordine di Servizio n. 03/2021**  
del 07/04/2021



**A TUTTO IL PERSONALE IN SERVIZIO**

**DOCUMENTO INTERNO RISERVATO - VIETATA LA DIFFUSIONE**

## **OGGETTO: ORDINE DI SERVIZIO N. 3/2021**

In ragione dell'emergenza epidemiologica da Sars-CoV-2 in atto sull'intero territorio nazionale e relativo andamento epidemiologico:

- visto l'art. 4, comma 1 del Decreto Legge n. 44 del 01/04/2021 il quale recita testualmente: *"in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano."*;
- considerato tuttavia anche l'art. 4, comma 2 del medesimo Decreto che recita *"solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita."*;
- accertato che negli *"esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private"* rientra anche la figura dello Psicologo di cui alla L. 18/02/1989 n.56, L. 11/01/2018 n.3 e Decreto 23/03/2008 oltre che quelle di *Farmacista, Medico, Odontoiatra, Veterinario, Biologo, Fisico, Chimico, Infermiere, Ostetrico, Igienista dentale, Dietista, Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Neuropsichiatra, Terapista occupazionale, Educatore professionale, Tecnico della Prevenzione e Assistente sanitario.*

Fatto obbligo al Datore di Lavoro di:

- contrastare, mitigare e contenere la diffusione del virus Sars-CoV-2 in tutti i luoghi di lavoro della Cooperativa;
- tutelare la salute e la sicurezza di tutti gli operatori che operano a vario titolo all'interno dei luoghi di lavoro della Cooperativa;
- garantire condizioni che assicurino a tutti gli operatori che prestano opera adeguati livelli di protezione;
- garantire l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19;



si emana il seguente

## ORDINE DI SERVIZIO

- in osservanza cosciente e responsabile delle norme prescritte dal Decreto Legge n. 44 del 01/04/2021;

si comunica a tutti i dipendenti/collaboratori della Cooperativa, rientranti in una o più categoria professionale su citata, **l'obbligo di sottoporsi a vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19.**

Si specifica infine che:

- in virtù dell'art. 4, comma 3 del medesimo Decreto, la Cooperativa in quanto Datore di Lavoro trasmetterà l'elenco dei dipendenti operanti con qualifica esercente la professione sanitaria, alla Regione di riferimento nella quale gli stessi operano;
- la vaccinazione è gratuita ed è eseguita previa prenotazione da effettuarsi a cura del lavoratore/collaboratore presso le unità preposte dalle singole Regioni di residenza e/o domicilio;
- la mancata vaccinazione di cui all'art. 4, comma 1 determina, a seguito dell'iter di accertamento del locale Dipartimento di Prevenzione, la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, ai sensi del comma 6 art. 4 del medesimo Decreto, qualora accertata l'impossibilità di adibire il lavoratore ad altra mansione, anche inferiore;
- l'eventuale sospensione di cui all'art. 4, comma 6, è comunicata anche all'Ordine professionale di appartenenza;
- l'eventuale sospensione di cui all'art. 4, comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021;
- dopo aver assolto l'obbligo vaccinale, è fatto obbligo di darne comunicazione al Resp. Tecnico della Cooperativa inviando copia della stessa alla mail [covid19@csgialla.it](mailto:covid19@csgialla.it).

Si prescrive a tutte le Coordinatrici, di dare ampia e massima diffusione con ogni mezzo a tutto il personale in servizio e di voler far firmare dallo stesso la presente per ricezione, utilizzando l'allegato registro.

**Simone Lucidi**

resp. Tecnico

R.S.P.P.

referente emergenza COVID-19

**Alessandro Soccorsi**

Presidente del C.d.A.

Coop. Soc. GIALLA

Via Herbert Spencer, 82/86

00177 ROMA

C.F. - P. IVA 10960841004



**FIRME RICEZIONE ORDINE DI SERVIZIO N. 03/2021 DEL 07/04/2021**

<b>SEDE</b>	
-------------	--

<b>NOMINATIVO</b>	<b>MANSIONE</b>	<b>FIRMA</b>


